

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019 — Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Commissione europea, Ungheria, Repubblica ellenica, Romania, Repubblica slovacca**

(Causa C-420/16 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Condizione che la proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati — Onere della prova — Coesione economica, sociale e territoriale — Articolo 174 TFUE — Iniziativa dei cittadini «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» — Domanda di registrazione — Rifiuto della Commissione]*

(2019/C 148/02)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (rappresentante: D. Sobor, ügyvéd)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer e B.-R. Killmann, agenti), Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente), Repubblica ellenica, Romania (rappresentanti: R. H. Radu, C. R. Canțâr, C.-M. Florescu, L. Lițu e E. Gane, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Riczióvá, agente)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 maggio 2016, Izsák e Dabis/Commissione (T-529/13, EU:T:2016:282), è annullata.
- 2) La decisione C (2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, relativa alla domanda di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali», è annullata.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese relative ai procedimenti di primo grado e di impugnazione.
- 4) L'Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca sopportano le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 24.10.2016.

---